Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 14 gennaio 1925** — **Numero 10**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto* — Cremona *E. Rastelli* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti.* — Mantova *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina *G. Principato.* — Milano *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza *V. Porta* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 52.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2172.
Ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze e col Guardasigilli, ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Del fine dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 1.

L'istruzione superiore agraria e quella superiore di medicina veterinaria sono impartite, ai fini e agli effetti del presente decreto, nei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, indicati nel R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, e nei Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 1850 e 6 novembre 1924, n. 1851.

I Regi istituti superiori agrari hanno per fine di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni agrarie e forestali.

I Regi istituti superiori di medicina veterinaria hanno per fine di promuovere il progresso della zooiatria e di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio della professione di medico veterinario.

Gli uni e gli altri Istituti superiori sono di grado universitario.

Ogni Istituto avrà il proprio statuto da approvarsi con decreto Reale, udita la sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento, il loro ordine, ed il modo secondo cui debbono essere impartite, comprese le esercitazioni di laboratorio e nella azienda agraria, sono determinate, per ciascun Istituto, dallo statuto di cui al precedente articolo, su proposta del Consiglio accademico e sentita la sezione 1ª del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Lo statuto determinerà anche le norme per il funzionamento degli Istituti e Stazioni sperimentali, e delle aziende annessi o collegati.

Art. 3.

I Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero dell'economia nazionale.

CAPO II.

Dei titoli accademici e degli esami di Stato

Art. 4.

Gli Istituti superiori agrari, dopo un quadriennio di studi, conferiscono, in nome del Re, la laurea di dottore in scienze agrarie.

Gli Istituti superiori di medicina veterinaria, dopo un quadriennio di studi, conferiscono, in nome del Re, la laurea di dottore in medicina veterinaria.

Gli uni e gli altri Istituti superiori potranno conferire, inoltre, dopo un quinto anno, diplomi di specializzazione o di perfezionamento in particolari rami od indirizzi di studi o loro applicazioni in relazione al rispettivo ordinamento didattico, come verrà stabilito nei singoli statuti, di cui all'art. 1.

Per l'ammissione ai corsi di specializzazione o di perfezionamento ad altro Istituto, che non sia quello frequentato dall'aspirante sino al conseguimento della laurea, dovrà pronunziarsi il Consiglio accademico di esso.

Art. 5.

Le lauree conferite dagli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che hanno conseguito, presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, la laurea o il diploma di specializzazione corrispondenti.

Art. 6.

Alla tabella, che determina le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono aggiunte le professioni di agronomo e di perito forestale.

CAPO III.

Delle autorità accademiche.

Art. 7.

Il governo degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria appartiene alle seguenti autorità:

1° Direttore;
2° Consiglio di amministrazione;
3° Consiglio accademico.

Al Consiglio di amministrazione spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; alle altre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, spettano le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.

Art. 8.

I direttori sono nominati dal Re tra i professori stabili appartenenti all'Istituto.

Essi durano in ufficio un triennio e possono essere confermati.

Ai direttori spetta la indennità di carica di L. 2500 annue, non valutabile agli effetti della pensione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del direttore dell'Istituto, che lo presiede;
b) di due membri, eletti dal Consiglio accademico, tra i professori stabili appartenenti all'Istituto; in mancanza di professori stabili, sono scelti fra i non stabili;
c) di due rappresentanti del Governo; l'uno è l'Intendente di finanza della Provincia, l'altro è scelto dal Ministro per l'economia nazionale, tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università o gli Istituti superiori. L'Intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio.

Gli Enti, che concorrono al mantenimento dell'Istituto, con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto di parteciparvi di persona.

Il numero dei membri di cui alla lettera *b*) è aumentato di tanti componenti, di quanti vengono a superare, nella categoria di cui al comma precedente, il numero di tre.

I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Consiglio accademico e quello scelto dal Ministro, durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati. Quest'ultimo, ove, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro.

Art. 10.

Il Consiglio accademico si compone del direttore, che lo presiede, e di tutti i professori del ruolo dell'Istituto.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti, possono essere chiamati anche i professori di ruolo, che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altri Istituti, nonchè i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

CAPO IV.

Dei professori ufficiali.

Art. 11.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

La spesa per i professori di ruolo e quella per gli incaricati di ruolo, di cui alla tabella n. 86, allegato 2° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è a carico del bilancio dello Stato; quella per gli altri incaricati è a carico del bilancio dei singoli Istituti.

Art. 12.

Ai posti di ruolo vacanti presso ciascun Istituto si provvede, o mettendoli a concorso, o trasferendovi, con il loro consenso, professori di grado universitario che insegnino la stessa materia o materia affine.

Sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili deciderà il Ministro sentito il Consiglio accademico, e la competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale

Durante la vacanza dei posti sarà provveduto agli insegnamenti relativi mediante incaricati i cui compensi saranno a carico del bilancio dello Stato.

Art 13.

Si può provvedere alla nomina, prescindendo dalla procedura di cui al precedente articolo, quando si tratti di persona venuta in alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare.

In tale caso la nomina è fatta per decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio accademico dell'Istituto e su parere favorevole della 1ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 14.

Ove debba farsi luogo al concorso, la Commissione giudicatrice sarà composta di cinque membri effettivi e due supplenti la cui nomina seguirà secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i membri della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 15.

I professori di ruolo, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento innanzi al direttore dell'Istituto, secondo la formula che verrà stabilita nel regolamento in applicazione del presente decreto.

Art. 16.

I professori di ruolo sono di unico grado.

Essi sono nominati per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio, su motivata deliberazione dell'Istituto.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la stabilità, in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro su designazione della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, e composta di cinque professori stabili di Univesità o di Istituti superiori, o cultori, della materia o di materie affini Ove tale giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del Consiglio, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova Commissione.

Coloro che alla scadenza del triennio, o eventualmente, del quinquennio, non possono conseguire la stabilità, sono dispensati dal servizio.

Ai professori nominati in virtù dell'art. 13 del presente decreto, sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, la stabilità dell'ufficio e lo stipendio corrispondente.

Art. 17.

I professori di ruolo possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia in altro Istituto superiore considerato dal presente decreto.

I professori stabili possono, altresì, essere trasferiti, col loro consenso, anche nello stesso Istituto, ad una cattedra di altra materia.

Ogni trasferimento è disposto su deliberazione del Consiglio accademico dell'Istituto competente, presa col voto della maggioranza assoluta dei professori stabili, appartenenti all'Istituto medesimo; ma per i trasferimenti di cui al precedente comma, la deliberazione deve essere approvata dalla sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commeciale, che si pronunzia caso per caso.

Il trasferimento di professori dei Regi istituti superiori agrari e del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze alle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, di cui all'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, avverrà su deliberazione del Comitato amministrativo della Stazione di prova agraria o speciale competente, presa col voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il trasferimento di direttore di ruolo di stazione di prova agraria o speciale ad un Regio istituto superiore agrario od al Regio istituto superiore agrario e forestale, di cui all'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, avrà luogo per deliberazione del Consiglio accademico dell'Istituto competente.

Non è dovuta ai professori e ai direttori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

Art. 18

Tutti i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 sono adottati con decreto del Ministro.

Tutti gli atti concernenti nuove nomine, conferimenti della stabilità e trasferimenti, debbono essere integralmente pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'economia nazionale

Ai componenti le Commissioni di cui agli articoli 14 e 16 spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità nella misura e con le norme stabilite dagli articoli 180 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 19.

Nessuno può cumulare l'ufficio di professore di ruolo, presso Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, con qualsiasi ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti, fatta eccezione per uffici presso Istituti sperimentali governativi o sottoposti all'alta vigilanza governativa che possano essere sussidiari dell'insegnamento e della ricerca scientifica e purchè si tratti di incarico pro-tempore.

I temporanei comandi di professori di ruolo ad altri uffici non possono essere consentiti se non dal direttore dell'Istituto, udito il Consiglio di amministrazione e quello accademico, e sempre per gravi ragioni di pubblico servizio.

Sono vietati i comandi di professori di ruolo, da uno ad altro Istituto.

Art. 20.

Il Ministro, può, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Istituto superiore, concedergli, sentito il direttore dell'Istituto, un congedo della durata dell'intero anno scolastico. Tale concessione non può però essere rinnovata nell'anno successivo.

Art. 21.

Per ciò che concerne i doveri dei professori di ruolo e le punizioni disciplinari che possono loro essere inflitte si applicano le disposizioni degli articoli da 23 a 31 incluso e dell'art. 34 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Ai professori stessi sono applicabili, in quanto non contrastino col precedente comma, le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma 1°, 49, 63, ad eccezione dei comma 1°, 8° e 10°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Non sono invece applicabili le disposizioni di cui all'art. 53 del citato decreto.

Art. 22.

Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, presa su proposta del Consiglio accademico.

Art. 23.

Ove un professore di ruolo sia, per legittimo motivo, impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Istituto.

Quando un professore di ruolo sia impedito d'attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo superiore ad un mese a causa di incarichi speciali, conferitigli dal Governo, e si renda necessario provvedere alla supplenza, la spesa per la supplenza stessa è a carico dello Stato.

Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 in caso diverso.

In nessun caso è corrisposta indennità caro viveri.

CAPO V.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 24.

L'insegnamento a titolo privato è disciplinato dalle disposizione del Capo V del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dall'art. 12 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585.

CAPO VI.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Art. 25.

Sono ammessi ad iscriversi negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, coloro che hanno superato l'esame di maturità del liceo classico o del liceo scientifico.

Gli studi compiuti presso uno degli Istituti contemplati nel presente decreto hanno valore legale per ogni altro Istituto. La diversità di ordinamenti didattici che può verificarsi tra Istituti dello stesso genere, non è d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'uno all'altro Istituto. Tuttavia gli studenti trasferiti sono tenuti a frequentare i corsi e sostenere gli esami di materie facenti parte del corso dell'Istituto presso il quale si trasferiscono, e non di quello dell'Istituto da cui provengono.

Nessuno può essere iscritto a corsi superiori al 2° negli Istituti superiori agrari e al 3° negli Istituti superiori di medicina veterinaria.

Art. 26.

I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali, vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 27.

Gli esami sono di profitto e di laurea. Quelli di profitto vengono sostenuti per materia.

Lo statuto di ogni Istituto superiore determinerà:

a) il numero di materie alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea; tra queste debbono essere comprese tutte quelle dichiarate fondamentali;

b) le modalità dell'esame di laurea.

Nessun studente può essere iscritto al 3° anno se non abbia superati tutti gli esami delle materie obbligatorie del 1° biennio.

Art. 28.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i direttori, udito il parere del Consiglio accademico. I provvedimenti dei direttori sono definitivi.

Art. 29.

I cittadini italiani residenti all'estero, gl'italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, all'anno di corso per il quale siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

Tale giudizio spetta al Consiglio accademico.

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

Ove, tuttavia, trattisi di titoli accademici conseguiti presso analoghi Istituti superiori stranieri di maggior fama, il Consiglio accademico può, caso per caso e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea, con dispensa parziale dagli esami di profitto prescritti dal regolamento dell'Istituto, per il corrispondente corso di studi.

I cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi che conseguano titoli accademici all'estero, successivamente alla data del presente decreto, non possono giovarsi delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 30.

Le punizioni disciplinari, che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti saranno determinate dallo statuto di ogni Istituto.

Art. 31.

I direttori degli Istituti superiori vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina e a prevenire e, occorrendo, reprimere, ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuità o regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura, appartenente all'Istituto.

Art. 32.

L'annessa tabella *A* determina le tasse e le sopratasse da pagarsi dagli studenti.

La tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione sono devolute all'Istituto; la tassa di laurea all'Erario; le sopratassa per gli esami di profitto e per quelli di laurea sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento generale.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Istituto, tranne la tassa di laurea.

Gli studenti possono essere inoltre sottoposti al pagamento di speciali contributi, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del Consiglio accademico.

Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica può essere accordata la dispensa per intero o per metà delle tasse e sopratasse, secondo le norme da fissarsi dal regolamento in applicazione del presente decreto.

Gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse stabilite dalla tabella *A*, non dal pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi impartiti a titolo privato e dei contributi di qualsiasi natura.

Art. 33.

Per decreto Reale saranno determinati gli Istituti sede degli esami di cui all'art. 5 e le relative tasse di ammissione, che sono devolute all'Erario. Non è per alcuna ragione ammessa dispensa dal pagamento delle tasse medesime.

Con lo stesso decreto Reale saranno stabiliti, udito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, i programmi di esami, che verranno compilati da Commissioni nominate dal Ministro per l'economia nazionale.

Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno scolastico, nominate dal Ministro, per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a Istituti superiori od Università, di funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi, o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione di cui trattasi.

Nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'economia nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato.

Art. 34.

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli Istituti superiori sono determinati dall'annessa tabella *B*.

CAPO VII.

Del personale amministrativo, assistente, tecnico e subalterno.

Art. 35.

Lo statuto di ciascun Istituto determinerà le attribuzioni del personale di segreteria.

Il Consiglio di amministrazione può temporaneamente assumere in servizio altre persone, oltre quelle previste dalla tabella organica n. 86, allegato 2° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per far fronte a speciali o urgenti lavori presso la segreteria; la relativa spesa è a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 36.

Ai posti vacanti di assistente presso i Regi istituti superiori agrari ed i Regi istituti superiori di medicina veterinaria, si provvede per pubblico concorso tra laureati o diplomati.

Il concorso ai posti vacanti di assistente di cui al comma precedente, viene bandito dai direttori dei rispettivi Istituti.

Il bando di concorso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

Il concorso è per esame: a parità di merito i titoli stabiliranno la preferenza. La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore ed è composta del titolare della cattedra e di altri due insegnanti ufficiali.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro parenti od affini fino al 4° grado civile incluso, nè può far parte della Commissione chi sia parente o affine di alcuno dei concorrenti fino al grado suddetto. I commissari che si trovino in tali condizioni, devono avvertirne il direttore dell'Istituto per la opportuna sostituzione. L'opera dei commissari è gratuita.

La Commissione propone una terna di idonei per ordine alfabetico tra i quali il titolare della cattedra sceglie liberamente la persona da nominarsi.

I parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado incluso non possono essere nominati assistenti presso la cattedra stessa.

La terna degli idonei sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'economia nazionale.

Qualora entro un biennio dalla pubblicazione di detta terna nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, si renda vacante altro posto di assistente nello stesso Istituto, il titolare della cattedra, su conforme parere del Consiglio accademico, potrà scegliere la persona da nominarsi fra gli idonei compresi nella terna medesima.

Così pure, qualora durante il biennio si renda vacante un posto di assistente presso la stessa cattedra di un altro degli Istituti superiori, il titolare della cattedra, su conforme parere del Consiglio accademico, potrà scegliere la persona da nominarsi tra gli idonei compresi nella terna predetta.

Art. 37.

La promozione ad aiuto viene conferita per anzianità congiunta al merito, sentito il parere del Consiglio accademico.

Art. 38.

La nomina degli assistenti ha luogo per decreto Ministeriale, per la durata di un anno ed è tacitamente confermata di anno in anno, salvo disposizione contraria.

Anche la promozione ad aiuto ha luogo per decreto Ministeriale, per la durata di un anno ed è tacitamente confermata di anno in anno, salvo disposizione contraria.

Qualora il titolare della cattedra intenda far cessare dall'ufficio l'aiuto o l'assistente, deve farne dichiarazione motivata al Ministero pel tramite del direttore, il quale ne informerà l'interessato entro il 15 luglio dell'anno.

La cessazione dall'ufficio decorrerà in tal caso dal principio dell'anno scolastico successivo.

Art. 39.

Gli aiuti e gli assistenti non possono cumulare il proprio ufficio con altro ufficio stabile retribuito dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune e da Opere pie. Possono, eccezionalmente, essere autorizzati ad esercitare altro ufficio, sempre che, a giudizio del direttore dell'Istituto da cui dipende, ciò sia conciliabile coi doveri inerenti all'ufficio di assistente o di aiuto.

Art. 40.

Dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio gli aiuti e assistenti possono essere assunti nei ruoli dei professori degli Istituti medi d'istruzione agraria, semprechè siano disponibili posti di ruolo negli istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti.

Art. 41.

L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi di istruzione, sia dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale che da quello della pubblica istruzione, è incompatibile con l'ufficio di aiuto o assistente.

Art. 42.

E' conservato il personale assistente volontario di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 780. Il numero di esso potrà essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascun Istituto.

L'opera del personale assistente volontario è del tutto gratuita.

Per la nomina ad assistente volontario occorre la laurea conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore.

Gli assistenti volontari sono nominati su proposta dei professori alla cui dipendenza devono andare, d'intesa col direttore dell'Istituto.

Art. 43.

I tecnici, i bidelli e custodi sono nominati con decreto Ministeriale, su proposta del direttore dell'Istituto, d'intesa col professore alla cui dipendenza immediata debbono andare, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

La nomina avrà la durata di un anno e dopo due conferme annuali il personale che abbia fatto buona prova conseguirà la nomina stabile su proposta del direttore, d'accordo col titolare della cattedra alla quale il personale stesso è addetto.

La cessazione dal servizio durante il triennio di prova avverrà nel modo stabilito dall'art. 38 del presente decreto.

CAPO VIII.

Dell'amministrazione degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

Art. 44.

Oltre le rendite del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni Istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, pel mantenimento dell'Istituto e delle aziende annesse; i contributi di Enti o di privati; il provento delle tasse di esercizio della privata docenza; delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti, dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire.

I contributi a carico del bilancio dello Stato saranno determinati giusta le disposizioni contenute nell'art. 67. La relativa tabella sarà approvata per decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, e non potrà essere modificata che per legge.

Con lo stesso decreto sarà provveduto al riparto della somma totale dei contributi fra i vari Istituti superiori.

Art. 45.

Tutti gli oggetti mobili degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, a qualunque categoria appartengano, debbono essere iscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 46.

L'anno finanziario va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno seguente.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno.

Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese per il personale a carico del bilancio dell'Istituto, a quelle di materiale sia generali, sia inerenti ai singoli Istituti scientifici, su proposta del Consiglio accademico.

Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli Istituti superiori hanno gestione distinta da quella dell'Istituto.

Gli utili netti delle Aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie.

Art. 47.

Il bilancio preventivo non è soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'economia nazionale al quale però sarà inviato, per conoscenza, un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione direttamente trasmessi alla Corte dei conti, che li giudica con giurisdizione contenziosa.

Art. 48.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio stesso per la ratifica nella prima successiva adunanza; vigila sul funzionamento dell'Economato e della Cassa e degli uffici, per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Art. 49.

Il presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Istituto a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, per dolo o colpa grave.

Art. 50.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un Commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 51.

Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo Istituto, con l'obbligo di renderne conto ogni semestre al Consiglio di amministrazione.

Tuttavia, per le spese che in una sola volta eccedano L. 10,000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per due o più esercizi, è necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio di amministrazione.

I direttori degli Istituti scientifici sono personalmente responsabili delle spese disposte in eccedenza ai fondi assegnati anno per anno al proprio Istituto.

Art. 52.

I pagamenti per conto dell'Istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici, sono effettuati dal segretario capo, direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidità, in base alle fatture o ai nulla osta, vistati dal direttore dell'Istituto superiore e dai direttori dei singoli Istituti scientifici.

Art. 53.

Gli atti e contratti degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sono sottoposti, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Gli Istituti superiori sono, inoltre, esenti dalla tassa di manomorta e dall'imposta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni dello Stato, di altri Enti e dei privati.

Art. 54.

Tutti i contratti, i quali eccedano il valore di L. 10,000, debbono essere preceduti da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, tenuto conto della specialità del lavoro o della fornitura o dei motivi di urgenza o convenienza, può deliberare di prescindere dalla gara e ricorrere alla trattativa privata; tali deliberazioni debbono essere motivate.

Le spese ad economia sono consentite fino al limite di L. 10,000, secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, con apposito regolamento interno.

Art. 55.

Gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria possono richiedere per la tutela dei loro interessi, e semprechè non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'avvocatura erariale.

Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Art. 56.

I direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti; in particolare incombe loro l'obbligo di promuovere la formazione di Consorzi, allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento degli Istituti.

CAPO IX.

Degli statuti.

Art. 57.

Gli statuti degli Istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria, da approvarsi giusta l'ultimo comma dell'art. 1, sono proposti dal Consiglio accademico, udito il Consiglio di amministrazione. Uguale procedura è seguita per le modificazioni degli statuti stessi.

Gli statuti e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CAPO X.

Disposizioni generali e finali.

Art. 58.

Nessuno può essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, o conseguirvi l'abilitazione alla libera docenza, se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, e se non abbia tenuto sempre regolare condotta.

In deroga alla disposizione di cui al comma precedente, può affidarsi l'insegnamento di una determinata materia a chi non sia cittadino italiano, quando la istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale.

Art. 59.

Il regolamento generale in esecuzione del presente decreto sarà emanato udito il Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Art. 60.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° dicembre 1924.

Art. 61.

Col 30 novembre 1924, cesseranno dall'ufficio i direttori ed i vice direttori degli Istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 62.

Gli statuti degli Istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria sono provvisoriamente approvati per l'anno accademico 1924-25, con ordinanza del Ministro per l'economia nazionale, e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale*.

Entro il 1° ottobre 1925 si procederà all'approvazione definitiva degli statuti, osservando le norme di cui agli articoli 1, comma ultimo, e 57 del presente decreto.

Gli Istituti superiori dovranno far pervenire al Ministero, non oltre il 30 aprile 1925, le proposte di variazioni ai rispettivi statuti. Trascorso tale termine senza che sia stata fatta alcuna proposta, gli statuti provvisori verranno approvati in modo definitivo.

Art. 63.

Gli attuali professori « emeriti e onorari » e gli attuali dottori aggregati conserveranno tali qualifiche e le prerogative ad essi riconosciute dalle disposizioni vigenti all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Art. 64.

Agli effetti dell'art. 16 del presente decreto, coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto rivestano la qualità di professori straordinari stabili, ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e coloro che, alla stessa data, abbiano com-

piuto il triennio di straordinario, saranno senz'altro sottoposti al giudizio della Commissione di cui all'art. 16, comma 3°, e, in caso di giudizio favorevole, saranno confermati stabili. Rimangono validi gli atti in corso per promozioni ad ordinari.

Ove il giudizio sia sfavorevole, potranno essere, su conforme parere della 1ª sezione del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, mantenuti in servizio per un altro biennio al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova Commissione. Se questo sarà favorevole, saranno confermati stabili dal 16 ottobre 1926, altrimenti saranno dispensati dal servizio e ammessi a liquidare quanto potrà loro spettare, in base alle norme vigenti sulle pensioni degli impiegati civili

Nei riguardi degli altri professori straordinari si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 16 a mano a mano che, posteriormente al 16 ottobre 1924, compiranno tre anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Art. 65.

I professori di ruolo che attualmente cumulano con quello di professore altro ufficio previsto dall'art. 19, dovranno entro il 30 giugno 1925 optare per l'uno o per l'altro di essi.

Nel caso di mancata dichiarazione di opzione, nel termine sopraindicato, sarà provveduto di autorità e con effetto dal 1° ottobre 1925 al collocamento a riposo dall'ufficio di professore.

Art. 66.

Nella prima applicazione del R decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, i professori potranno essere trasferiti per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia, indipendentemente dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1°, 2° e 3°, ultima parte, dell'art. 17, e, ove il Ministro lo ritenga opportuno nell'interesse generale degli studi, anche indipendentemente da deliberazioni dei Consigli accademici.

Coloro che non accetteranno il trasferimento saranno dispensati dal servizio e ammessi a liquidare quanto potrà loro spettare in base alle norme vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. 67.

Il contributo dello Stato per il mantenimento degli Istituti considerati dal presente decreto sarà costituito:

a) dal contributo corrisposto nell'esercizio 1923-924 per il funzionamento delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, ed aziende annesse;

b) dal contributo di L. 120,000, da prelevarsi dalle somme stanziate nel bilancio dell'azienda forestale di Stato, per l'istruzione forestale;

c) dal contributo pel funzionamento delle Regie scuole superiori agrarie di Bologna e di Pisa e delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria, determinato come appresso:

1° dalla spesa per gli incarichi d'insegnamento conferiti nell'anno scolastico 1923-924 Detta spesa sarà calcolata in base alla retribuzione media di L. 5000 e all'indennità caro viveri media di L. 2500 per ciascun incarico.

2° dalle spese normali relative al mantenimento degli Istituti, secondo il riparto delle ordinarie assegnazioni fatto alla data del 1° luglio 1923, riferibili alle dotazioni per spese generali e per quelle di funzionamento degli Istituti scientifici, di acquisto di combustibile e alle somme consolidate in sostituzione dei maggiori proventi delle tasse. Alla somma così determinata per ogni Istituto verrà aggiunto, proporzionalmente alla somma attribuita a ciascuno di essi, quale dotazione per spese generali, una quota della somma alla data 1° luglio 1923, destinata dal Ministero della pubblica istruzione per assegni supplementari sul fondo iscritto nella parte ordinaria del bilancio.

Dalla somma risultante dagli elementi di cui ai numeri 1° e 2° verrà detratto il provento delle tasse di immatricolazione, e di iscrizione, computato in base alla tabella A, e alla popolazione scolastica dell'anno 1922-923, ridotta del 20 per cento.

Con una nuova convenzione tra il Ministro per l'economia nazionale e la Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, saranno fissati il contributo di questa nel mantenimento del Regio istituto superiore agrario di Perugia ed i rapporti che debbono intercedere fra questo e la Fondazione.

Art. 68.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-925, le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 64. — GRANATA.

TABELLA *A*.

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE
PER I REGI ISTITUTI SUPERIORI DI AGRARIA
E DI MEDICINA VETERINARIA.

Tassa di immatricolazione	L. 300
Tassa annuale d'iscrizione	» 350
Tassa di laurea	» 300
Sopratassa annuale per esami di profitto	» 150
Sopratassa per esami di laurea	» 75

TABELLA *B*.

DIRITTI DI SEGRETERIA.

Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri .	L. 3 —
Per rilascio di lauree	» 3.50

Note.

Non è compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.

Gli studenti degli Istituti superiori presso i quali le lauree e diplomi vengono lasciati in tavole in pergamena ne devono versare separatamente il costo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

Numero di pubblicazione 53.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2164.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 25: Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali . . . . +	L. 1,000,000
Cap. n. 26: Retribuzioni normali e complementari, ecc. . . . . +	» 50,000

Cap. n. 27: Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali, ecc. . . . . + L. 50,000

Totale + L. 1,100,000

In diminuzione:

Cap. n. 3: Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . . — » 1,000,000

Cap. n. 34: Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . . — » 100,000

Totale — L. 1,100,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 55. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 54.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1924, n. 2176.

Esecuzione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924.

Questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore nel giorno in cui avrà luogo lo scambio delle ratifiche fra l'Italia e la Finlandia relative al Trattato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 108. — GRANATA.

Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Finlande.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République de Finlande, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales entre les deux Etats, ont resolu de conclure un Traité de commerce et de navigation, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Benito Mussolini, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République de Finlande:

Son Excellence le professeur Juho Heikki Vennola, ancien Président du Conseil et ancien Ministre des Affaires étrangères;

Monsieur le docteur Herman Gummerus, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Finlande à Rome:

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants des deux Hautes Parties contractantes.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront, en se conformant aux lois et règlements du Pays, librement entrer, voyager, séjourner ou s'établir dans toute l'étendue du territoire de l'autre Partie, et y exercer leur commerce, leur industrie et leurs professions, sans être soumis, soit en ce qui concerne leurs personnes ou leurs biens, soit en matière de commerce, industrie ou professions, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les droits, privilèges, exemptions, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière de commerce, de navigation ou d'industrie, les ressortissants de l'une des deux Hautes Parties contractantes, seront communs aux ressortissants de l'autre.

Les stipulations de cet article ne dérogent point aux lois, décrets et règlements spéciaux, en matière de commerce, d'industrie, de professions et de police, en vigueur dans les deux Pays et également applicables aux ressortissants de toute autre Puissance.

Art. 2.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit d'acquérir et de posséder, dans le territoire de l'autre Haute Partie, des biens de toute sorte et de toute nature, meubles et immeubles, et d'en disposer librement par achat, vente, donation, permutation, contract de mariage, testament, succession *ab intestato* ou par tout autre moyen, aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée et sans payer des droits, contributions, taxes, impôts, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont assujettis, en vertu des lois, les ressortissants du pays même.

Ils pourront de même exporter leurs biens, en se conformant toutefois aux lois du pays, sans être assujettis à payer, à raison de l'exportation, un droit quelconque en qualité d'étrangers, ou des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée auraient à payer en pareille circonstance.

Art. 3.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service militaire obligatoire, soit dans les armées de terre, de l'air ou dans la marine, soit dans la garde ou la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, du logement des soldats, de toute contribution soit pécuniaire, soit en nature, établie à titre d'équivalent d'un des services personnels ci-dessus, de toute réquisition et prestation militaire, ainsi que des emprunts forcés. Seront toutefois exceptées les charges, qui sont connexes à la possession ou à la location des immeubles, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires, auxquelles les nationaux peuvent également être appelés à se soumettre en qualité de propriétaires fonciers ou locataires d'immeubles.

Dans ce cas, les intérêts des ressortissants de chacune des deux Hautes Parties jouiront d'une complète protection en ce qui concerne les compensations et indemnités et la fixation des prix de réquisition. Il est entendu en outre qu'ils ne seront jamais traités à cet égard d'une manière moins favorable que les ressortissants d'une tierce Puissance quelconque.

Art. 4.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Haute Partie, en se conformant aux lois du pays, d'une protection pleine et entière pour la sûreté de leurs personnes, de leurs propriétés et de leurs intérêts. Ils jouiront, à cet égard, des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront également libre et facile accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour pourvoir à leur défense, en se conformant aux lois du Pays.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents de toute sorte, qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts et qui seront autorisés par les lois du Pays, et ils jouiront, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 5.

Les Sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières et d'assurance (y compris les Instituts publics d'assurance sur la vie humaine) domiciliées dans les territoires de l'une des deux Hautes Parties contractantes et y ayant été validement constituées conformément aux lois respectives, seront reconnues comme ayant l'existance légale dans les territoires de l'autre et pourront y exercer leur activité et tous leurs droits, sauf les limitations fixées par les lois en vigueur et sous réserve de l'accomplissement de toutes les formalités prévues par les lois. Elles auront libre et facile accès auprès des tribunaux soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

En tout cas lesdites Sociétés jouiront dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante des mêmes droits qui sont ou seront accordés aux Sociétés similaires d'un autre Pays quelconque.

Lesdites Sociétés et Instituts n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles, dans le territoire de l'autre Partie, des impôts, droits ou taxes ni autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus à charge des Sociétés et Instituts du Pays.

Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord de n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions d'importation ou d'exportation. En conséquence, elles ne maintiendront et n'institueront des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne soit absolument nécessaire et pour aussi longtemps que les circonstances exceptionnelles, qui en sont la raison, subsisteront.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1. dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;
2. pour des raisons de sûreté publique;
3. pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;
4. afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions, qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure, pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;
5. par égard à la police sanitaire, et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.

Art. 7.

Les produits naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de l'Italie, énumérés à la liste Annexe *A*, jointe au présent Traité, bénéficieront à leur importation en Finlande, pendant toute la durée du Traité, des pourcentages de réduction, indiqués dans ledit Annexe *A*, lesquels pourcentages porteront sur toutes surtaxes ou coefficients de majoration actuellement existants ou qui pourraient exister à l'avenir.

Les produits naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de la Finlande, énumérés à la liste Annexe *B*, jointe au présent Traité, ne seront pas soumis, à leur importation en Italie, pendant toute la durée du Traité, à des droits, y compris les coefficients, autres ou plus élevés, que ceux fixés dans ledit Annexe *B*.

Art. 8.

Les produits, naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de l'Italie, énumérés aux listes Annexes *A* et *C*, ne pourront dans aucun cas être soumis à leur importation en Finlande, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients ou surtaxes, ou sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins favorable que celui qui est accordé ou pourrait être accordé à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelconque.

Les produits, naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de la Finlande, énumérés aux listes Annexes *B* et *D*, ne pourront dans aucun cas être soumis, à leur importation en Italie, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients ou surtaxes, ou sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins favorable que celui qui est accordé ou pourrait être accordé à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelconque.

Art. 9.

La Finlande s'engage à acheter en Italie tous les vins et boissons alcooliques, spécialités italiennes, qui lui sont nécessaire pour la consommation légale.

Pour l'application du paragraphe précédent, la Finlande admettra lesdits produits italiens soit dans la pharmacopée, soit comme médicaments pour le traitement des animaux, soit pour des usages techniques ou scientifiques.

Lesdits produits seront acompagnés de certificats, délivrés par les laboratoires officiels italiens, dont la liste est jointe au présent traité (Annexe *E*) établissant que les vins et boissons alcooliques sont de bonne qualité et possèdent tous les caractères de la spécialité, dont il s'agit.

Art. 10.

La Finlande s'engage, dans le cas où les privilèges accordés à la France pour les vins communs seraient modifiés ou viendraient à cesser, à entrer immédiatement en pourparlers avec l'Italie en vue de lui concéder, aussi pour les vins communs d'origine italienne, le même traitement accordé par l'article précédent aux vins et boissons alcooliques spécialités italiennes.

En tout cas, il est entendu que si la Finlande, pour n'importe quelle raison, accordait aux vins communs d'un Pays tiers, autre que la France, des faveurs quelconques, les mêmes faveurs seraient immédiatement accordées aux vins communs italiens.

La Finlande s'engage, en outre, à réserver aux vins italiens un équitable pourcentage d'importation, dans le cas où, modifiant ses principes actuels, elle s'obligerait, vis-à-vis d'un tiers Pays quelconque, à acheter une quantité fixe de vins et boissons alcooliques.

Art. 11.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Finlande et à l'exportation vers la Finlande il ne sera perçu en Italie d'autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d'autre nature qu'à l'exportation des mêmes produits vers le Pays le plus favorisé à cet égard.

De même toute autre faveur, accordée par l'une des Hautes Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation, sera, immédiatement et sans conditions, étendue à l'autre.

Art. 12.

Les deux Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne la garantie, la perception des droits et les autres formalités douanières ayant rapport à l'importation, à l'exportation, à l'entreposage, à la réexportation, au transbordement et au transit des marchandises.

Chacune des deux Parties s'engage en conséquence à faire profiter l'autre, immédiatement et sans autres conditions, de toute faveur, de tout privilège et de toute réduction de droits, de surtaxes, de coefficients de majoration, de taxes et de droits accessoires et locaux, qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder à l'avenir, sous les rapports mentionnés à l'alinéa premier du présent article, à titre permanent ou temporaire, à una tierce Puissance.

Dans tous les cas, où l'une des Hautes Parties contractantes soumettrait l'importation ou l'exportation de certains produits ou marchandises à un monopole ou à des conditions de prix contrôlées par le Gouvernement ou par tout organisme habilité par lui, les conditions applicables à l'autre Partie seront les plus favorables qui sont ou pourront être appliquées à toute autre Puissance tierce et aux ressortissants de toute Puissance tierce.

Art. 13.

Les dispositions des articles 7, 8, 11 et 12 ne dérogent point :

a) aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes, pour faciliter le trafic de frontière ;

b) aux obligations imposées à l'une des Hautes Parties par les engagements d'une union douanière déjà contractée ou qui pourrait être contractée à l'avenir.

En outre l'Italie s'engage à ne pas réclamer le bénéfice de toute préférence douanière ou facilité, de quelque nature que ce soit, que la Finlande pourrait accorder à l'Esthonie, en vue de conserver ses échanges traditionnels avec ce Pays.

De même la Finlande s'engage à ne pas réclamer le bénéfice de toute préférence douanière ou facilité, de quelque nature que ce soit, que l'Italie ait accordé ou pourrait accorder à l'avenir à ses Colonies, ses Protectorats ou Possessions.

Toutefois il est entendu que chacune des deux Parties contractantes pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages dans le cas où ils auraient été ou seraient accordés à l'avenir par l'une ou par l'autre à un tiers Etat quelconque.

Art. 14.

Si l'une des deux Hautes Parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Haute Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits provenant de l'autre Partie, ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine.

Lesdits certificats pourront émaner du bureau de douane d'expédition, soit à l'intérieur, soit à la frontière ou de la chambre de commerce et d'industrie compétente ou d'autres autorités ou organes, que les deux Gouvernements auront désignés d'un commun accord. Ils pourront même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable.

Les Hautes Parties contractantes veilleront à ce que le commerce ne soit entravé ni par la hauteur des taxes perçues pour ces certificats, ni par des formalités inutiles lors de leur délivrance.

Art. 15.

Les droits et taxes intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes, ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication et la consommation des marchandises dans le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes, ne pourront frapper les produits de l'autre Haute Partie ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse que les produits indigènes de la même espèce.

Art. 16.

Les deux Hautes Parties contractantes se concèdent réciproquement la liberté de transit, conformément aux lois et règlements en viguer dans leurs Pays respectifs, à travers

leurs territoires, par chemin de fer aussi bien que par cours d'eaux navigables et par canaux; et ceci pour les personnes, les bagages, les marchandises, les wagons de chemin de fer, les navires et le service postal.

Les marchandises de toute nature, venant du territoire de l'une des Parties contractantes ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne sera tenue d'assurer le transit des voyageurs, dont l'entrée dans son territoire est interdite, ou des marchandises, dont l'importation est prohibée, soit pour raison de santé ou de sécurité publique ou d'Etat, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes aura en outre le droit de soumettre le transit des marchandises, qui forment l'objet d'un monopole, aux précautions prévues par les lois et règlements en viguer.

Art. 17.

Le régime des monopoles d'Etat, ainsi que des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements de chacune des deux Hautes Parties contractantes.

Art. 18.

Tout en étant admis au bénéfice des avantages plus grands pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays, de faire dans ce Pays les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entrepise et d'y rechercher des commandes chez les producteurs et commerçants.

Si l'une des deux Hautes Parties contractantes venait à appliquer de ce fait des taxes ou patentes spéciales, l'autre Partie pourra adapter son régime de manière à rétablir la réciprocité.

Lesdits négociants, fabricants, producteurs et commis-voyageurs pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis par les lois et règlements en vigueur aux voyageurs de commerce nationaux.

La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle contenu à l'annexe *F* de ce Traité et sera délivrée par les Chambres de commerce de chaque Pays.

Ce document est valable pour le cours de l'année solaire pour laquelle il a été delivré.

En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche de commandes chez les personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les Hautes Parties contractantes se réservent à cet égard l'entière liberté de leur législation.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droit, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation.

Art. 19.

Les marchandises envoyées par les producteurs ou commerçants d'un des deux Pays aux expositions, foires et concours, ayant lieu sur le territoire de l'autre, seront admises sous le régime de l'admission temporaire et jouiront de la franchise des droits de douane et des autres taxes d'importation dans le cas où, étant demeurées invendues, elles soient réexportées dans le délai de deux mois à partir de la date de la clôture de l'exposition, de la foire ou du concours.

La réexportation de ces marchandises devra être garantie, soit par un dépôt en espèce, soit par une caution valable, soit par d'autres mesures de nature à rendre moins onéreuses les garanties requises pour l'admission temporaire.

Art. 20.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée sur leurs territoires, en ce qui concerne les prix et les modalités de transport, conditions de livraison, taxes et charges publiques sur les chemins de fer respectifs.

Art. 21.

Il y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes, liberté réciproque de navigation. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le même pied que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux et ports des territoires de l'autre; il seront, toutefois tenus de se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.

Les navires de commerce appartenant aux ressortissants ou aux sociétés de chacun des pays contractants, leurs équipages, passagers et cargaisons jouiront, à leur arrivée aux territoires de l'autre Pays, soit directement du Pays d'origine, soit d'un autre Pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leurs passagers et cargaisons, sous tous les rapports, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux navires, équipages, passagers et cargaisons nationaux ou de la nation la plus favorisée.

Art. 22.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes permettra qu'il soit effectué sur les navires de l'autre l'importation ou l'exportation de toutes les marchandises, qui peuvent être légalement importées ou exportées, et le transport même des passagers qui viennent ou partent des territoires respectifs.

Art. 23.

En tout ce qui concerne le séjour, le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, docks, baies, bassins et rades des territoires des deux Hautes Parties contractantes, tous les privilèges et toutes les facilités, qui soient accordées par l'une des Parties aux navires nationaux ou aux navires d'une tierce Puissance quelconque, seront étendus aux navires de l'autre Partie.

Art. 24.

Les navires italiens et finlandais pourront passer d'un port de l'un des deux Pays contractants à un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y composer ou compléter leur

chargement pour destination étrangère, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger.

Les dits navires pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison provenant de l'étranger qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'aux taux les plus bas fixés pour les navires appartenant aux ressortissants et sociétés nationaux ou de la nation la plus favorisée.

Art. 25.

Aucun droit de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autre droit ou charge similaire ou analogue, de quelque dénomination que ce soit, levé au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers et de corporations ou d'établissements quelconques, habilités par le Gouvernement, ne sera imposé dans les eaux territoriales de l'un des Pays, sur les navires de l'autre, sans qu'il soit également imposé, sous les mêmes conditions, sur les navires nationaux ou de la nation la plus favorisée.

Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quelque soit leur lieu de destination.

Art. 26.

En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, naturelles ou artificielles, les navires finlandais et leurs cargaisons en Italie et réciproquement les navires italiens et leurs cargaiosons en Finlande, seront soumis aux mêmes conditions que les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons, étant entendu que les droits à prélever sur les navires et sur leurs cargaisons, autres que les droit de douane, ne devront pas excéder le taux applicable aux navires nationaux et à leurs cargaisons.

Art. 27.

Le traitement des navires nationaux ou de la nation la plus favorisée ne s'étend pas:

1. au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en viguer dans chacun des deux Pays;

2. aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale;

3. aux concessions spéciales accordées aux sociétés de sport nautique et aux navires de plaisance;

4. à l'exercice de la pêche — y compris la chasse aux phoques — dans les eaux territoriales des deux Hautes Parties contractantes, et à l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages. Le service maritime comprend l'exercice du remorquage, l'assistance et le sauvetage maritime.

Art. 28.

En cas de naufrage, échouement, avarie en mer ou relâche forcée d'un navire de l'une des deux Hautes Parties contractantes dans les eaux de l'autre, le navire et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements du Pays respectif accordent, dans des circonstances analogues, aux navires nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Aide et assistance seront données, dans la même mesure qu'aux nationaux, au capitaine, à l'équipage et aux passagers, tant pour eux mêmes que pour le navire et sa cargaison.

Les marchandises sauvées d'un navire échoué ou naufragé ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient introduites dans le Pays pour la consommation intérieure.

Art. 29.

Les navires marchands, naviguant sous pavillon finlandais ou italien et ayant à bord les documents requis par leurs lois et règlements nationaux pour établir leur nationalité, seront respectivement considérés en Italie et en Finlande comme navires finlandais ou italiens.

Les certificats de jauge et autres documents relatifs à la jauge, délivrés par l'une des deux Hautes Parties contractantes, seront reconnus par l'autre conformément aux arrangements spéciaux qui pourront être conclus entre les deux Parties contractantes.

Art. 30.

S'il s'élève entre les deux Hautes Parties contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application du présent Traité et si l'une des deux Hautes Parties contractantes demande que le litige soit soumis à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière che chacune des Hautes Parties contractantes ait a nommer en qualité d'arbitre un de ses ressortissants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d'une tierce Puissance amie.

Les Hautes Parties contractantes se réservent de s'accorder à l'avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire.

Art. 31.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome, une fois accomplies, de parte et d'autre, les formalités établies par les législations respectives.

Il entrera en viguer quinze jours après la date de l'échange des ratifications et restera exécutoire pour la durée d'une année à partir de cette date.

Si aucune des deux Hautes Parties contractantes ne notifie six mois avant cette date son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Rome, en double expédition, le 22 octobre mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

I. H. VENNOLA.
H. GUMMERUS.

LISTE *A*.

Dégrèvements de douane à l'entrée en Finlande.

Numéros du tarif finlandais	DESIGNATION DES MARCHANDISES	Pourcentage de réduction
72	Citrons	100 %
73	Oranges et mandarines, oranges amères	75 %
ex 78	Noix ordinaires et noisettes	75 %
ex 79	Amandes	75 %
ex 147	Conserve de tomates	75 %
232	Soie filée, même unie à d'autres matières textiles, en petits emballages destinés à la vente au détail, tels que: écheveaux, bobines et analogues	75 %
233	Soie filée, même unie à d'autres matières textiles, autre	75 %
279	Tissus non dénommés en soie pure	80 %
280	Tissus non dénommés en soie mélangée	80 %
ex 708	Voitures et véhicules, non spécialement désignés et le train s'y rapportant, roues caoutchoutées destinées à ces véhicules et voitures, à l'exception des véhicules pour transporter les grumes de sciage et le camions ainsi que les roues caoutchoutées destinées à ces derniers véhicules	75 %
747	Marbre en tables, dalles et plaques, non polies	75 %
748	Marbre en tables, dalles et plaques, polies	75 %
ex 814	Huile d'olive en récipients du poids brut au dessous de 15 kg.	100 %
ex 868	Huiles essentielles de fruits du genre citrus (d'orange, de citron, de bergamote, de mandarine, etc.)	80 %

LISTE *B*.

Tarif des droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	DESIGNATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Lires-or par quintal	Coefficient de majoration
ex 26	Lait:		
b)	condensé:		
	ex 1. sans sucre:		
	β) autre	10 —	—
	2. avec sucre:		
	a) en quantité non supérieure à 40 %	30 —	—
	Ad 26 b) 2 *a*). La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur le lait condensé contenant du sucre en quantité non supérieure à 40 %, à raison de 40 Kg. par quintal de produit.		
	β) en quantité supérieure à 40 %	55 —	—
	Ad 26 b) 2 *β*). La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur le lait condensé contenant du sucre en quantité supérieure à 40 %, à raison de 50 Kg. par quintal de produit.		
ex 422	Machines à manipuler le lait:		
a)	écremeuses	50 —	—
622	Tubes, « spole » fuseaux et bobines en bois, pour la filature et le tissage:		
a)	avec accessoires en métal	20 —	—
b)	autres	16 —	—
ex 623 *b*)	Planches en bois de tremble et de bouleau, à compensation, de 3 feuilles ou moins, avec la surface polie, peinte; même perforées	15 —	—
ex 846	Pâte pour la fabrication du papier:		
ex *a*)	mécanique:		
	2. à l'état sec	1.50	—
b)	chimique (cellulose)	exempte	—

LISTE C.

Liste des positions du tarif finlandais indiquant les produits originaires et en provenance de l'Italie admis à l'importation en Finlande sur le pied de la nation la plus favorisée.

CATEGORIES ET NUMEROS DU TARIF FINLANDAIS.

CATÉGORIE I. — 9 à 13, 17 à 19, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 35 à 39, 43 à 49, 51 à 55, 58, 60, 61, 64 à 69, 71, 74 à 76, 78 à 89, 91, 93 à 100, 102 à 108, 110, 111, 118 à 120, 122, 123, 129, 132, 136 à 139, 141 à 143, 146 à 160, 165, 166.

CATÉGORIE II. — 169 à 172, 175 à 227, 229 à 231, 234 à 248, 251 à 264, 266 à 278, 281 à 338, 340 à 345, 347, 349.

CATÉGORIE III. — 370 à 381, 386, 387, 389 à 399.

CATÉGORIE IV. — 402, 415, 422, 427, 432, 436, 439, 441 442.

CATÉGORIE V. — 443, 445 à 448, 454 à 456, 459, 462, 463.

CATÉGORIE VI. — 464 à 468, 470 à 475, 477 à 481.

CATÉGORIE VII. — 487 à 496.

CATÉGORIE VIII. — 499, 502, 503, 505, 512, 513, 518 à 523, 548 à 561, 568, 578 à 580, 588 à 593, 597 à 599, 614 à 617, 633 à 635, 637, 639 à 646, 648, 649, 652.

CATÉGORIE IX — 653 à 655, 658 à 673, 675 à 677, 681 à 691, 700, 704, 705, 707, 709 à 726, 733.

CATÉGORIE X. — 735, 738, 741, 744, 749, 750, 752, 753, 755, 756, 758 à 760, 765 à 768, 770 à 784, 786 à 788, 790 à 794, 799 à 801, 806.

CATÉGORIE XI. — 814, 816, 820, 821, 823 à 829, 831, 832, 834 à 836, 839, 842 à 846, 848 à 856, 858, 859, 862, 863, 864, 865, 868, 874, 875, 885, 887, 889 à 893, 895 à 901, 903, 904, 907, 910 à 914, 916, 920, 923, 924, 928, 929, 931, 933 à 936, 940, 941.

CATÉGORIE XII. — 942, 944, 945, 947 à 952, 954 à 961.

LISTE D.

Liste des positions du tarif italien indiquant les produits originaires et en provenance de la Finlande admis à l'importation en Italie sur le pied de la nation la plus favorisée.

CATEGORIES ET NUMEROS DU TARIF ITALIEN.

CATÉGORIE II. — 18 à 25.
CATÉGORIE III. — 26 à 32.
CATÉGORIE IV. — 34-*a* 1, 4 et 7.
CATÉGORIE V. — 43 à 51.
CATÉGORIE VI. — 65, 66, 69, 76.
CATÉGORIE IX. — 115-*b* 1 et 3.
CATÉGORIE XI. — 124 à 133, 136 à 139.
CATÉGORIE XII. — 140 à 163, 167 à 171, 175, 180.
CATÉGORIE XIII. — 181-*d*, 183 à 192, 196 à 200, 204 à 206, 210.
CATÉGORIE XIV. — 211 à 220, 224 à 229, 237 à 245.
CATÉGORIE XVII. — 274 à 277.
CATÉGORIE XVIII. — 278, 279, 281, 288, 289, 297, 316, 325, 330, 331, 333, 340, 342, 343.
CATÉGORIE XIX. — 349 à 354, 358, 359, 362, 363, 366, 367.
CATÉGORIE XX. — 371, 372, 378, 382, 385, 387, 388.
CATÉGORIE XXI. — 389, 390, 392, 393-*a*, 394, 395-*bis*.
CATÉGORIE XXII. — 396, 397, 403-*a*, 404, 407, 409, 410, 421, 422, 430, 431, 437, 439, 441, 450, 451, 457, 460, 466.
CATÉGORIE XXIII. — 469 à 474, 476.
CATÉGORIE XXVII. — 546, 556, 565.
CATÉGORIE XXVIII. — 568 à 571.
CATÉGORIE XXIX. — 577, 578, 580.
CATÉGORIE XXX. — 581, 582, 584, 590 à 592.
CATÉGORIE XXXI. — 593 à 600.
CATÉGORIE XXXII. — 604 à 626.
CATÉGORIE XXXIV. — 639.
CATÉGORIE XXXV. — 645, 646, 650 à 657.
CATÉGORIE XXXVI — 658-*a* 5, 659, 663, 665, 667.
CATÉGORIE XXXVII. — 714.
CATÉGORIE XXXVIII. — 715.
CATÉGORIE XXXIX. — 717-*a*, 720 à 723, 726, 727, 730 à 732, 735, 742, 744, 749, 750, 764, 769.
CATÉGORIE XL. — 777, 781.
CATÉGORIE XLI. — 784, 798, 804.
CATÉGORIE XLII. — 805 à 816, 818, 821 à 825.
CATÉGORIE XLIII. — 829 à 831, 833, 835, 837, 839 à 843.
CATÉGORIE XLIV. — 846 à 865.
CATÉGORIE XLVII. — 88 à 890, 892, 894-*b* et *c*, 895 à 897, 901 à 906.
CATÉGORIE XLVIII. — 911, 912-*a*, *d* et *i*, 914.
CATÉGORIE XLIX. — 918, 920 à 926, 932
CATÉGORIE LI. — 941, 944 à 946, 949 à 951.

LISTE E.

Instituts italiens chargés du service d'analyse des vins destinés à l'exportation.

1 *Laboratorio chimico Centrale delle Dogane e Imposte Indirette.*
2. *Laboratorio Chimico della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, di Bologna, Genova, Livorno, Milano, Napoli. Torino, Venezia, Verona.*
3. *Museo commerciale di Trieste, Laboratorio merceologico.*
4. *R. Scuola Agraria Media di Alba.*
5. *Cantina Sperimentale di Arezzo.*
6. *R. Stazione Enologica Sperimentale di Asti.*
7. *R. Scuola Agraria Media di Avellino.*
8. *Museo Merceologico e Gabinetto Chimico del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali in Bari.*
9. *Stazione Sperimentale Agraria di Bari.*
10. *Cantina Sperimentale di Barletta.*
11. *R. Scuola Agraria Media di Cagliari.*
12. *R. Ufficio Enologico di Castellammare Adriatico.*
13. *R. Scuola Agraria Media di Catania.*
14. *R. Scuola Agraria di Conegliano.*
15. *Laboratorio di Chimica Agraria di Forlì.*
16. *R. Ufficio Enologico di Genova.*
17. *Laboratorio di Chimica Agraria presso il R. Istituto Superiore Agrario di Milano.*
18. *Cantina Sperimentale di Milazzo.*
19. *Cantina Sperimentale di Noto.*
20. *Laboratorio di Chimica Agraria annesso al R. Vivaio di viti americane in Palermo.*
21. *Laboratorio di Chimica Agraria presso la R. Università di Pisa.*
22. *Laboratorio di Chimica Agraria presso il R. Istituto Superiore Agrario di Portici.*
23. *Scuola Agraria Media di Reggio Emilia.*
24. *R. Ufficio Enologico di Riposto.*
25 *R. Stazione Sperimentale Agraria di Roma.*
26. *Laboratorio di Chimica Agraria di Siena.*
27. *R. Stazione Sperimentale Agraria di Torino.*
28. *Istituto Agrario Provinciale di S. Michele all'Adige (Trento).*
29. *Stazione Chimica Agraria Sperimentale di Udine.*
30. *Cantina Sperimentale di Velletri.*
31. *R. Stazione Agraria Sperimentale di Modena.*
32. *R. Istituto Superiore Agrario di Perugia.*
33. *R. Istituto Superiore Agrario di Firenze.*
34. *Laboratorio di Chimica Agraria presso il R. Istituto Tecnico di Bologna.*
35. *Istituto Agrario Provinciale di Palermo.*

ANNEXE F.

NOM DE L'ETAT.
(Autorité de délivrance)

Carte de légitimation pour voyageurs de commerce.

(Valable pendant douze mois à compter de la date de délivrance)

Bon pour . . . . n. de la carte . . . .
Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte . . . . . . M. . . . . né à . . . .
demeurant à . . . . rue . . . . n. . . .
Possède (1) . . . .
à . . . .
sous la raison de commerce . . . .
. . . .
(ou) est commis-voyageur au service { de la maison / des maisons . . . . . .
à . . . .
qui { possède (1) / possèdent . . . .
sous la raison de commerce . . . .

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les)

maison (s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites), maison (s) est (sont) autorisée (s) à pratiquer son (leurs) industrie (s) et son (leurs) commerce (s) à (. . . .) et y paie (nt) les contributions légales à cet effet.

(. . . . .), le . . . . , 19 . . .

Signalement du porteur — *Signature du chef de la (des) maison (s)*

Age . . . .
Taille . . . .
Cheveux . . . .
Signes particuliers . . . . .

. . . .

Photographie

Signature du porteur — L. S. — *Signature de l'Autorité de délivrance*

. . . . — . . . .

(1) Indication de la fabrique ou du commerce.

N.B. — On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour entre l'Italie et la Finlande, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du même Traité.

Ad art. 5.

Il est entendu que les dispositions de l'article 5, concernant les Sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières et d'assurance, s'appliqueront aussi aux associations finlandaises, qui, valablement constituées d'après les lois de la Finlande, ont un but d'ordre exclusivement économique.

Ad art. 6.

Toute levée de prohibition d'entrée accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes aux produits d'une tierce Puissance, s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de l'autre; et toute levée de prohibition de sortie accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes, pour des marchandises destinées à un tiers Pays, s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux mêmes marchandises destinées à l'autre Partie.

De même, dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes établirait de nouvelles prohibitions ou restrictions, soit à l'entrée soit à la sortie, l'octroi des dérogations ou la fixation des contingents sera étudiée sur la demande de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes de façon à ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales entre les deux Pays.

Il est convenu, en outre, que l'éventualité de devoir empêcher l'importation des semences, qui, à cause de leur origine, ne soient pas retenues susceptibles de se développer en Finlande, en vue du climat, pourra être considérée comme une des circonstances exceptionnelles de nature économique prévues à l'art. 6 du Traité.

Ad art. 7 *et art.* 8.

Si l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes augmente les droits afférants aux marchandises d'un intérêt spécial pour l'autre Haute Partie, cette Partie aura le droit de dénoncer le Traité, pour en faire cesser les effets trois mois après la dénonciation.

Toutefois des négociations seront entamées 15 jours au plus tard après la notification de la dénonciation, en telle sorte que toutes les mesures de conciliation aient été épuisées avant que la dénonciation devienne effective.

Ad art. 13.

Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra pas être réclamé en ce qui concerne les facilités accordées aux habitants de zones frontières en matière de passeports.

Ad art. 14.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine, quand il s'agit d'importations ne revêtant pas le caractère commercial.

Ad art. 18.

Chacune des Hautes Parties contractantes désignera, sur ses territoires, les bureaux ouverts à l'importation et à l'exportation des échantillons importés par les voyageurs de commerce.

La réexportation pourra avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation.

A l'importation, on devra constater le montant des droits afférants à ces échantillons, montant qui devra, ou être déposé en espèce à la douane d'expédition, ou être dûment cautionné. Les timbres, plombs ou cachet apposés aux échantillons par les autorités douanières de l'une des Hautes Parties contractantes seront reconnus comme suffisants par celles de l'autre Partie. Seulement, dans le cas où ces échantillons seraient arrivés sans porter les marques d'identité susdites ou bien les marques ne présenteraient pas de garanties suffisantes aux yeux de l'administration intéressée, celle-ci pourra faire marquer lesdits échantillons, si cela est possible sans les endommager, de façon à les reconnaître. Pur cette opération il ne sera perçu aucun droit ou taxe pour le compte de l'Etat.

Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons et dont les Hautes Parties contractantes auront à déterminer la forme, devra contenir:

a) l'énumération des échantillons importés, leur espèce et les indications propres à faire reconnaître leur identité;

b) l'indication du droit afférant aux échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été déposé en espèce ou cautionné;

c) l'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués;

d) la fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été cautionné, réalisé au moyen de la caution déposée, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou de leur mise en entrepôt ne soit fournie.

Ce délai ne devra pas dépasser une année.

Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (*d*), les échantillons seront présentés à un bureau compétent pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets, dont la réexportation doit avoir lieu, sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la mise en entrepôt, et restituera le montant des droits déposés en espèce à l'entrée ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

Il est entendu que les dispositions ci-dessus ne dérogent pas, en principe, aux restrictions d'importation et d'exportation en vigueur dans les deux Pays.

Ad art. 27.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra pas être invoqué par les navires italiens en ce qui concerne les avantages, résultants de l'obligation d'employer des pilotes, que la Finlande a accordés ou pourrait accorder à la Suède quant à la navigation au nord du 59° degré de latitude nord, jusqu'à ce que les mêmes avantages ne soient pas étendus aux navires d'un tiers Pays et pourvu qu'ils soient limités:

a) aux navires jaugeants au maximum 750 Tonnes nettes, adhibés au trafic régulier de passagers;

b) aux navires à voile et à propulsion mécanique pour la navigation sur les lacs, jaugeants au maximum 100 Tonnes nettes, adhibés au transport de bois, combustibles, poissons ou produits agricoles appartenants aux propriétaires ou aux armateurs des navires.

Ad art. 29.

Sauf le cas de vente judiciarire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront acquérir la nationalité de l'autre, sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat, dont ils relèvent.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition à Rome le 22 octobre mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI. I. H. VENNOLA.
H. GUMMERUS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 55.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2158.

Tassa d'ingresso alla Galleria Palatina, al Museo degli argenti e delle gemme e al Quartiere di rappresentanza di S. M. il Re nel Palazzo Pitti in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1923, n. 681, che provvede fra l'altro, all'aumento della tassa d'ingresso nella Galleria Palatina, situata nel Palazzo Pitti in Firenze, fissandola in L. 3 per gli adulti e L. 1.50 per i ragazzi;

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1923, n. 680, che istituisce la tassa d'ingresso in L. 2 per gli adulti ed in lire una per i ragazzi nel Museo degli argenti e delle gemme situato nello stesso Palazzo Pitti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso alla Galleria Palatina, al Regio Museo degli argenti e delle gemme ed al Quartiere di rappresentanza di S. M. il Re, situati nel Palazzo Pitti in Firenze, sarà pagata la tassa unica complessiva di L. 5 dagli adulti e di L. 2.50 dai ragazzi di età inferiore ai 12 anni.

L'ingresso sarà gratuito la domenica.

Art. 2.

Sono abrogati l'art. 1 del R. decreto 22 febbraio 1923, n. 681, nella sola parte riguardante l'aumento della tassa d'ingresso nella Galleria Palatina in Firenze e l'art. 1 del R. decreto 22 febbraio 1923, n. 680.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 49. — CASATI.

Numero di pubblicazione 56.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2165.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (in conto residui), per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 70: Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata ÷ L. 3,200,000.

Cap. n. 182 (aggiunto): Costruzione di quattro piroscafi atti al servizio di incrociatori ausiliari, ecc. — L. 3,200,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *gennaio* 1925
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 56. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 57.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2166.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 33 « Corpo Reale equipaggi - Stipendi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25, è diminuito della somma di L. 2,000,000 e di eguale somma è aumentato lo stanziamento del capitolo n. 35 « Corpo Reale equipaggi - Vestiario » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 57. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 58.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2167.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 7: Premi di operosità, ecc., L. 40,000.

In diminuzione:

Cap. n. 8: Compensi a persone estranee all'Amministrazione, ecc., L. 25,000.

Cap. n. 24: Somma da porsi a disposizione dei Governatori, ecc., L. 15,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 58. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 59.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1924, n. 2177.

Autorizzazione a continuare l'attuazione del programma di lavori stabiliti con R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, in attesa di definizione del programma di cui all'altro decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, col quale viene stabilita in L. 15 miliardi (ivi comprese le autorizzazioni recate da provvedimenti emanati fino alla data del presente decreto, e tenuto conto dei residui risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24) la spesa per opere pubbliche straordinarie facenti carico al bilancio del Ministero predetto, a partire dall'esercizio 1924-25 e fino all'esercizio 1935-36;
Considerata la necessità che, in attesa che sia approvata la ripartizione della somma predetta ai sensi dell'art. 2 del su citato Regio decreto, venga temporaneamente assicurata l'esecuzione delle opere pubbliche più urgenti;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a quando non sia stabilito il riparto definitivo della somma di L. 15 miliardi, di cui all'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, e non oltre il 28 febbraio 1925, il Ministro per i lavori pubblici potrà disporre l'esecuzione delle opere comprese nel programma approvato con R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, od autorizzate con successivi provvedimenti legislativi e sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia già dato il suo parere favorevole anteriormente alla pubblicazione del citato R. decreto 11 novembre 1924.

Potrà inoltre far eseguire, su conforme parere del Consiglio superiore, le altre opere previste nel detto programma o nei ricordati provvedimenti legislativi e delle quali sia riconosciuta l'urgenza. D'accordo col Ministro per le finanze sarà determinato il limite d'onere, entro cui assumere impegni su tali opere d'urgenza fino al 28 febbraio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232 foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 60.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2168.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 62: Difese marittime e costiere - Armi e materiali, ecc., L. 5,000,000.

Cap. n. 69: Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc., L. 20,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 61.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2175.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1924-25, per premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione carceraria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 9: « Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 100,000, destinata al personale dell'Amministrazione carceraria.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925
Atti del Governo, registro 232, foglio 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 62.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 7.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserve, addì 13 gennaio 1925
Atti del Governo, registro 232, foglio 115. — GRANATA.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 4. — Manutenzione locali	L. 25,000
Cap. n. 6. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	» 20,000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	» 500,000
Cap. n. 20. — Indennità di tramutamento, di supplenza, ecc.	» 500,000
Cap. n. 21. — Assegni per spese d'ufficio degli uffici giudiziari, ecc.	» 383,600
Cap. n. 22. — Manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia, ecc.	» 40,000
Cap. n. 27 (Modificata la denominazione). — Spesa per assegni vitalizi diretti e assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n. 298, e R. decreto 1° maggio 1924, n. 652) (spesa obbligatoria).	
Cap. n. 44. — Spese per il mantenimento dei detenuti, ecc.	» 60,000
Cap. n. 51-*bis* (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	» 25,000
Cap. n. 62-*ter*. — Supplemento di spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale, ecc.	» 13,900
Cap. n. 77. — Saldo degli impegni di spese residue per spese d'ufficio del Ministero, ecc.	» 50,440
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 1,617,340

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 2. — Spese di fitto dei locali di proprietà privata, ecc.	L. 15,000
Cap. n. 23. — Indennità ai componenti il Tribunale superiore delle acque pubbliche, ecc.	» 38,000
Cap. n. 25. — Mercedi al personale avventizio, ecc.	» 20,000
Cap. n. 38. — Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri, ecc.	» 25,000
Cap. n. 57. — Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	» 20,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 118,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 63.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2138.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Bertazzoli, in Mantova.

N. 2138. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Bertazzoli di Mantova ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 64.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2139.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Ragusa.

N. 2139. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Ragusa ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 65.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2140.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Teramo.

N. 2140. R. decreto 14 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Teramo ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1924.

Riforma della Concessione speciale XVIII valevole per i trasporti dei cavalli da corsa, dei riproduttori e dei puledri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Concessioni speciali e relative tariffe per i trasporti ferroviari di persone e di cose, di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048 e successive varianti;

Viste le Condizioni e tariffe valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Il testo della Concessione speciale XVIII, concernente i trasporti dei cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici) e puledri lattanti, di cui la legge 27 aprile 1885, numero 3048, e successive varianti, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

La nuova Concessione speciale XVIII entrerà in vigore il 20 gennaio 1925.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1924.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Concessione speciale XVIII.

Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici), e puledri lattanti, spediti a grande velocità.

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti a grande velocità, dei cavalli destinati allo sviluppo delle corse ed allo allevamento ippico nazionale.

2. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della tariffa ordinaria con la riduzione del 25 %.

3. *Cavalli provenienti dall'estero.* — La concessione è estensibile ai cavalli provenienti dall'estero, appartenenti o no a scuderie italiane.

4. *Custodi dei cavalli.* — Per ogni spedizione di bestiame si ammette un custode, mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del cinquanta per cento, purchè prenda posto nel carro a bestiame od in quello a scuderia.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto nelle carrozze di cui il treno fosse fornito, deve pagare, pel tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

Le stazioni sono autorizzate a permettere, in via concessionale, che nei carri con cavalli da corsa prendano posto altri custodi (oltre quello viaggiante a tariffa ridotta) alle seguenti condizioni:

a) che siano provvisti di biglietto di 3ª classe a tariffa intera per l'intero identico percorso della spedizione:

b) che siano muniti di una speciale autorizzazione conforme a quella di cui alla nota (1) a pie' di pagina, autorizzazione che sarà loro rilasciata dal capo della stazione di partenza e che dovrà essere da essi sottoscritta in doppio esemplare, uno dei quali dovrà essere allegato alla lettera di vettura, a cura della stazione mittente.

5. *Rilascio delle richieste.* — Le richieste fornite dal Ministero dell'economia nazionale (ufficio dello Stud-book italiano), debbono essere bollate, a seconda delle scuderie cui appartengono i cavalli, dal Jockey club italiano, per le riunioni di corse piane o miste; dalla Società degli Steeple-chases d'Italia, per le riunioni di corse ad ostacoli; dall'Unione ippica italiana, per le riunioni di corse al trotto o dalla Società per il cavallo italiano da sella, per le riunioni di corse di cavalli mezzo sangue e per i concorsi ippici; tali richieste debbono essere firmate dai rispettivi segretari.

Le richieste, come sopra bollate, vengono consegnate ai proprietari delle diverse scuderie, e le matrici vengono a fine d'anno presentate ai Commissariati o Consigli direttivi degli Enti suddetti, per la verifica dell'uso fatto delle richieste e per il successivo invio all'Amministrazione ferroviaria, previa apposizione della firma di controllo su ciascuna matrice.

6. *Reclami.* — Gli eventuali reclami (art. 20 dispos. gener.) debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli Enti menzionati nell'articolo che precede.

7. In quanto non sia qui preveduto valgono le disposizioni della tariffa ordinaria.

Compartimento di . . . . . *Stazione di* . . . . .

N. . . . .

AUTORIZZAZIONE SPECIALE.

Il porgitore della presente sig . . . . munito del biglietto ordinario di 3ª classe n. . . . da . . . . . a . . . . . . dovendo scortare come custode del bestiame il carro n. . . . contenente . . . . . proveniente da . . . . . . diretto a. . . . . viene autorizzato a prendere posto nel carro stesso.

Il sig. . . . . usufruendo di tale concessione, dichiara di esonerare l'amministrazione ferroviaria da ogni responsabilità per i rischi inerenti al proprio viaggio con treni ed in veicoli normalmente non adibiti al servizio viaggiatori.

. . . . li . . . .

Il Capo stazione

. . . .

Il custode

. . . .

(1) Autorizzazione per l'ammissione di altri custodi, oltre il primo, nei carri ove viaggiano i cavalli.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Concessione speciale XVIII.

Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici), e puledri lattanti, spediti a grande velocità.

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.
(Ufficio dello Stud-book italiano).

RICHIESTA N. . . . .

Trasporto da . . . . a . . . . dei seguenti cavalli appartenenti alla scuderia del sig. . . . .

Nome, sesso e manto dei cavalli.

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .

(1)

. . . . li 19

Il proprietario dei cavalli

. . . .

Il segretario

. . . .

(1) Bollo del Jockey-club o della Società degli Steeple-chases di Italia o dell'Unione ippica italiana, o della Società pel il cavallo italiano da sella.

Annotazioni.

. . . .
. . . .
. . . .

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col n. . . .

(Da allegare alla prima parte della lettera di vettura).

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 8

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 13 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	128 14	Belgio	120 —
Londra	114 30	Olanda	9 665
Svizzera	461 56	Pesos oro	21 61
Spagna	338 50	Pesos carta	9 51
Berlino (marco oro)	5 68	New-York	23 92
Vienna	0 0334	Oro	461 54
Praga	71 75	Belgrado	38 75
Dollaro canadese	23 77	Budapest	0 0328
Romania	11 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 15
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	96 78
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 83

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.